



COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA

L'Aquila

Prot. n. 1358
Lì, 15.06.2010

ORDINANZA N° 12 DEL 15.06.2010

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPULFITURA E TAGLIO TERRENI INCOLTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

IL SINDACO

PREMESSO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti all'interno e all'esterno del perimetro urbano, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione e rimuovere le possibili cause di innesco incendi;

VISTE:

- la Legge 24.2.1992, n. 225, "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
- la Legge 21.11.2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- gli articoli 29, 30 e 31 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e s.m.i;
- la Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i.;
- l'art. 50 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinale e a tutti i proprietari di terreni incolti in genere, di provvedere alle seguenti opere di tutela del territorio:

- taglio della vegetazione incolta;
- taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o attestanti su spazi e aree pubbliche;
- taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico.

Sia avvertono i proprietari interessati che i lavori di cui sopra dovranno essere effettuati entro e non oltre il 15.07.2010.

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti e nella fattispecie:

- per la mancata pulizia delle aree incolte, una sanzione da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come integrato dal D.L. 31.3.2003, n. 50, convertito con Legge 20.5.2003, n. 116;
- nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, la sanzione sarà determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada;
- nel caso di mancata pulizia delle aree incolte da rifiuti vari ivi presenti o depositati, la sanzione sarà determinata ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. 152/2006;

AVVERTE

che devono essere comunque rispettate le normative vigenti relativi a presidi sanitari (diserbanti e affini) a tal scopo utilizzabili e alle modalità di ripulitura consentite;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale, inserita sul sito internet comunale e diffusa a mezzo stampa.
- che tutti gli agenti della forza pubblica e il personale tecnico addetto provvedano, ciascuno per le rispettive competenze, alla vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.
- che, per tale ragione, copia della presente sia trasmessa, per competenza al Servizio di Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, e, per il suo tramite, al personale competente in materia, nonché, per conoscenza, al Comando Stazione Carabinieri di Villetta Barrea.

DISPONE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notifica o della piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO
D.ssa Flora Viola